

Un cambiamento di paradigma che presenta aspetti tra loro difficilmente armonizzabili



diversi diritti (Ig) (Ilg)

Costituzione Italiana	Convenzione ONU
<i>Persone:</i> inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.	<i>Persone:</i> con durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che incontrano barriere comportamentali e ambientali.
<i>Diritti:</i> mantenimento e assistenza sociale; pari dignità sociale ed eguaglianza davanti alla legge.	<i>Diritti:</i> piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
<i>Società:</i> rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei Cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.	<i>Società:</i> promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

i modelli della disabilità

in ambito **medico**

- modello medico: il termine **biopsicosociale** compare su Science (Engel GL) nel 1977: si riferisce alla necessità di un diverso approccio soprattutto nell'ambito della malattia mentale.
- Nagi S.Z., un sociologo nordamericano introduce negli anni 70 soprattutto in ambito medico - riabilitativo l'idea che la disabilità vada correlata all'ambiente. Nello stesso periodo vengono introdotti e standardizzati gli ADL e IADL
- ICIDH, Wood, un reumatologo, definisce i tre concetti base in ambito medico di **impairment, disability e handicap**. Sin dall'inizio la sua classificazione, adottata nel 1980 dall'OMS, **viene contestata**, in particolare per il significato del termine **handicap**, che Nagy invece attribuiva a disability. Italia: **Tabelle invalidità civile 1992. Legge 104/92**
- l'OMS, attraverso l'attività durata nove anni di una task force dedicata coordinata da uno psichiatra (Üstün, T.B), approva nel 2001 la nuova classificazione, l' **ICF**, International Classification of Functioning.

i modelli della disabilità

in ambito **sociale**

modello sociale: il «modello sociale della disabilità» nasce e si sviluppa a partire dagli anni 70 in Gran Bretagna e in USA (ADA).

Secondo uno dei principali interpreti delle teorie del modello sociale della disabilità, (Oliver M. *Understanding Disability: From Theory to Practice. London: Macmillan 1996*), il modello medico della disabilità **non consente una opportuna distinzione tra la semplice menomazione e la disabilità che ne consegue**. Nel modello sociale invece essa (la disabilità) ha un'importanza fondamentale in quanto, mentre la menomazione appare chiaramente circoscritta alla perdita di una parte corporea o ad una quantificabile limitazione funzionale, la disabilità è invece una forma di **svantaggio o limitazione delle possibilità di realizzarsi della persona** disabile **imposta dal contesto sociale**, definito e costruito nella sua realtà materiale a misura di persone non disabili (**ableismo**).

LEGGE 22.12.2021, N. **227** (legge delega)

- **Art.1, punto 5:**

Gli obiettivi della normativa, che sarà composta da uno o più decreti legislativi, da adottare **entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della legge**, sono:

- a) **definizione della condizione di disabilità** nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
- b) **accertamento della condizione di disabilità** e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- c) **valutazione multidimensionale della disabilità**, realizzazione del **progetto di vita** individuale, personalizzato e partecipato;
- d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
- g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

LEGGE 22.12.2021, N. 227

- **Art. 2**, comma a), punto 1):

adozione di una definizione di « disabilità » coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano **una valutazione di base della disabilità** distinta da una successiva **valutazione multidimensionale fondata sull'approccio bio-psico-sociale**, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui può accedere, **finalizzata al progetto di vita individuale**, personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere.

Decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 (G.U. 14.05.2024)

- **completa il processo di riforma e riordino della disabilità, iniziato con la legge 227/2021**
- **"Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato"**

Art. 5. Finalità, ambito, principi ed effetti della valutazione di base

1. **La valutazione di base** è il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) , che comprende ogni accertamento dell'invalidità civile previsto dalla normativa vigente e, in particolare:

- a) l'accertamento dell'**invalidità civile di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118**, e delle condizioni di cui alla **legge 11 febbraio 1980, n. 18**, alla **legge 21 novembre 1988, n. 508**, nonché alla legge **11 ottobre 1990, n. 289**;
- b) l'accertamento della **cecità civile**, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138;
- c) l'accertamento della **sordità civile**, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- d) l'accertamento della **sordocecità**, ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107;
- e) l'accertamento della **condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica**, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- f) l'accertamento della **condizione di disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa**, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- g) l'individuazione dei presupposti per la concessione di **assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa**, prevista dai livelli essenziali di assistenza (LEA);
- h) l'individuazione degli elementi utili alla definizione della **condizione di non autosufficienza, nonché di disabilità gravissima**, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016;
- i) l'individuazione dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità, conseguenti all'accertamento dell'invalidità e ad ogni altra prestazione prevista dalla legge.

LEGGE 21 febbraio 2025, n. 15 **milleproroghe**

Art. 19-quater (Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità)

- 1. A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le **attività di sperimentazione di cui all'articolo 33**, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto, si svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di seguito individuati: **a) Alessandria; b) Lecce; c) Genova; d) Isernia; e) Macerata; f) Matera; g) Palermo; h) Teramo; i) Vicenza; l) Provincia autonoma di Trento; m) Aosta.**
- 2. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 1, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027"; b) all'articolo 12, comma 1, le parole: "30 novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2026"; c) all'articolo 33, commi 1 e 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi". d) all'articolo 35, ai commi 1, 2 e 3, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" e, al comma 4, le parole: "1° gennaio 2026", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027"; e) all'articolo 39, comma 1, alinea, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027"; f) all'articolo 40, comma 2, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".

LEGGE 21 febbraio 2025, n. 15 **milleproroghe** Art. 19-quater
(Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità)

- 3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, nonché nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024, con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'**artrite reumatoide**, alle **cardiopatie**, alle **broncopatie** e alle **malattie oncologiche**, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

la valutazione

- centrale il tema della valutazione, che – anzi- costituisce il cuore del Dlgs 62/24, anche se le relative disposizioni saranno operative solo in via sperimentale e in alcune province dal 2025 e 2026.
- Entrambi i decreti, pur indicandole con denominazioni diverse, prevedono **due valutazioni**: una nazionale finalizzata, ad accedere alle provvidenze economiche e alle diverse agevolazioni statali, e una regionale e locale, finalizzata all'**elaborazione del progetto d'intervento**.
- Il D.lgs. 62/24 denomina **valutazione di base** quella che consente di accedere alle provvidenze economiche e alle varie agevolazioni nazionali, e **valutazione multidimensionale quella locale**, più specialistica, legata alla presa in carico e all'elaborazione del progetto di vita.
- La valutazione di base (**competenza INPS**) unifica tutte le valutazioni esistenti in un procedimento unitario.